



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Newsletter n. 9 – settembre 2017

Area legale

IN BREVE

DIRITTO BANCARIO

- **Finalmente la legge sul leasing finanziario !**
a cura dell'Avv. Vittorio Versace (vai all'approfondimento)
- **La giurisprudenza di merito espone in 7 punti i "perché" gli interessi di mora non possono integrare una fattispecie usuraria,**
a cura dell'Avv. Chiara Pisani (vai all'articolo)
- **Interessi ultra legali: ricalcolo del saldo in mancanza di estratti conto. Deducibilità della prova sulla base di altri elementi,**
a cura del Dott. Comm. Giuseppe Celestini (vai all'articolo)

DIRITTO SOCIETARIO

- **Cosa accade ai debiti sociali dopo la cancellazione della società di capitali,**
a cura dell'Avv. Nicola Salvarani (vai all'articolo)

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

- **Anche il CNF interviene in tema di p.e.c.,**
a cura dell'Avv. Stefano Versace (vai all'articolo)

RESPONSABILITA' MEDICA

- **Vaccinazioni e autismo: indennizzo negato per assenza di nesso causale,**
a cura dell'Avv. Lucia Campora (vai all'articolo)

LEGGE SULLA CONCORRENZA

- **Nuova legge sulla concorrenza: preventivo scritto obbligatorio per l'avvocato,**
a cura della Dott.ssa Carlotta Gelera (vai all'articolo)



EURASIA REGIONAL
CONFERENCE
2017
TOUR TO MOSCOW WITH A
WORKING MEETING
24 – 26 September 2017

In rappresentanza dell'Area Legale dello studio Triberti Colombo & Associati, l'Avv. Federica Ballerini ha partecipato alla conferenza di HLB International "Global Economic Trends and International Business of Russian Companies: USA, Europe, China" tenutasi a Mosca. L'occasione è stata importante per confrontarsi sulle ultime novità e *best practice* di settore, oltre che per sviluppare il *networking* internazionale dello Studio.
(vai all'evento)

CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

Milano – Area Legale
20123 – S. Vittore, 16
Tel. 02.366.336.63
Fax 02.366.336.53
e-mail: milano.legali@tricol.it



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

EURASIA REGIONAL CONFERENCE 2017

“Global Economic Trends and International Business of Russian Companies: USA, Europe, China”



Lo scorso 26 settembre 2017, presso l’Hotel National nel cuore di Mosca, lo Studio Triberti Colombo & Associati-Area Legale ha partecipato alla conferenza dal titolo *“Global Economic Trends and International Business of Russian Companies: USA, Europe, China”*, organizzata da Energy Consulting, membro russo di HLB International e ACCA, in persona del proprio Chairman, Mikhail Ponomarev.




Alla conferenza hanno partecipato, oltre che numerose imprese, professionisti dagli USA, dall’Europa e dalla Cina, i quali hanno saputo trasmettere la loro visione al fine di meglio comprendere il tema della globalizzazione e il suo impatto con il *business* russo, oltre che fornire le migliori strategie affinché le imprese possano far fronte alla crisi attuale e rimanere competitive sui mercati.

Di seguito i temi trattati:

- *“Trumponomics”, isolationism and new sanctions* (HLB Withum–USA, Partner Dave Springsteen);
- *Brexit and the UK relationship with Europe and Russia* (HLB Menzies–UK, Partner Caroline Milton);
- *One Belt, One Road, The China Silk Road Initiative* (XU Jinli and Coco K. Liu, Chief Regional Officer, Asia Pacific at HLB);
- *Chinese foreign investments and strengthening the role of the European Union* (Frank Schauff, CEO of Association of European Businesses).



Tale conferenza si è svolta nella storica cornice medievale del Cremlino, di cui si sono potuti ammirare gli edifici più suggestivi.



(torna all'indice)

Studio Triberti Colombo & Associati – Area Legale

Via San Vittore n. 16 - 20123 Milano

Tel +39 02 366.336.63 - Fax +39 02 366.336.53



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

NEWSLETTER N. 9 – SETTEMBRE 2017

AREA LEGALE

IL NOSTRO APPROFONDIMENTO

DIRITTO BANCARIO

- Finalmente la legge sul leasing finanziario !

Dopo 35 anni dalla prima sentenza italiana sul leasing finanziario (1982- Tribunale di Vigevano), arriva finalmente la legge che regola questo tipo di contratto (Legge 4 agosto 2017 n. 124, art. 1 commi dal 136 al 140), ponendo così fine a tante incertezze in campo giurisprudenziale e, almeno si spera, diminuendo il contenzioso giudiziario che affolla le aule di giustizia a proposito del contrasto esistente sull'applicabilità a questo tipo di contratto delle norme sulla vendita con riserva di proprietà.

La Corte di Cassazione ha infatti ritenuto sino ad ora che i leasing finanziari fossero di due tipi: quelli che privilegiano la causa finanziaria, in cui il prezzo di opzione finale (c.d. “*riscatto*”) corrisponde al valore di mercato del bene al termine del contratto, e quelli che privilegiano la causa traslativa della proprietà del bene, in quanto l'opzione finale di acquisto è di valore simbolico, o comunque talmente inferiore al valore commerciale del bene da rendere praticamente certo l'acquisto del bene da parte dell'utilizzatore al termine del contratto stesso. Poiché quindi, in questo secondo tipo di leasing, il pagamento dei canoni dà luogo con certezza alla decisione di acquistare il bene al termine del contratto, pagando non una vera e propria opzione ma un'ultima rata simbolica, la Suprema Corte ha deciso, dal famoso “*sestetto binario*” (sei sentenze di contenuto uguale emesse tutte in data 13 dicembre 1989), che al leasing finanziario del secondo tipo, quello “*traslativo*”, fosse applicabile l'art. 1526 c.c. che regola gli effetti della risoluzione del contratto di compravendita con riserva della proprietà. Tale orientamento è poi culminato con la sentenza delle Sezioni Unite del 7 gennaio 1993 n. 65 ed è rimasto praticamente invariato sino ad ora.

Applicando l'art. 1526 c.c. la società di leasing ha diritto ad avere restituito il bene, ma deve restituire all'utilizzatore tutti i canoni riscossi; il giudice deve poi stabilire se la società di leasing ha diritto ad un equo compenso per l'uso che è stato fatto del bene, oltre al risarcimento dell'evento danno derivante dall'inadempimento dell'utilizzatore. E' evidente che l'applicazione di tale disciplina risulta particolarmente penalizzante per la società di leasing quando l'utilizzatore, che è stato inadempiente nel pagamento dei canoni di leasing, non ha più i soldi per pagare l'equo compenso; in questo caso la società di leasing si trova a dover restituire i canoni senza poter ottenere l'equo compenso e il risarcimento del danno da inadempimento, soprattutto laddove l'utilizzatore inadempiente ha concluso la sua vita imprenditoriale con la dichiarazione di fallimento.

Ora la nuova legge elimina la controversia circa l'applicabilità al leasing finanziario dell'art. 1526 c.c., stabilendo che esso non si applica e prevedendo una disciplina *ad hoc* per tale contratto, disciplina che si può riassumere nei termini seguenti.

Studio Triberti Colombo & Associati – Area Legale

Via San Vittore n. 16 - 20123 Milano

Tel +39 02 366.336.63 - Fax +39 02 366.336.53



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

- **Definizione del contratto**

Comma 136. *Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.*

Da rilevare la necessaria natura della società di leasing di “banca” o “intermediario finanziario” iscritto nell’apposito albo; l’unica obbligazione del concedente che non è quella di far godere il bene ma solo di acquistarlo o farlo costruire, e di farlo mettere a disposizione; l’opzione finale di acquisto ad un prezzo prestabilito; l’accollo di tutti i rischi, anche di perimento, in capo all’utilizzatore.

- **Quando è possibile risolvere il contratto per mancato pagamento dei canoni**

Comma 137. *Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.*

Comma 138. *In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.*

Da rilevare che ora il contratto di leasing, fermi restando eventuali altri inadempimenti previsti dalla clausola risolutiva espressa contrattuale, si può risolvere per mancato pagamento dell’utilizzatore solo nei casi previsti dal Comma 137.

Gli effetti della risoluzione sono quelli previsti dal Comma 138.

- **Le modalità da seguire per la vendita del bene proveniente da contratti risolti**

Studio Triberti Colombo & Associati – Area Legale

Via San Vittore n. 16 - 20123 Milano

Tel +39 02 366.336.63 - Fax +39 02 366.336.53



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Comma 139. Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

- **Le norme da seguire nel caso di fallimento**

Comma 140. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Quanto all'ambito temporale di applicazione della suddetta legge, entrata in vigore il 29 agosto 2017 (15 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U. del 14 agosto), si ritiene che i commi 137, 138 e 139 (per quest'ultimo con qualche dubbio) si applichino ai contratti risolti dopo il 29 agosto 2017; il comma 136, infine, sostanzialmente non innova la disciplina precedente.

Avv. Vittorio Versace – vversace@tricol.it

(torna all'indice)



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

NEWSLETTER N. 9 – SETTEMBRE 2017

AREA LEGALE

DIRITTO BANCARIO

- La giurisprudenza di merito espone in 7 punti i “perché” gli interessi di mora non possono integrare una fattispecie usuraria.

Negli ultimi anni le corti di merito hanno dovuto trattare con sempre più frequenza la questione dell'illiceità del contratto stipulato in materia bancaria a causa dell'asserito superamento del tasso soglia con riferimento al tasso di mora. Sul tema i giudici di merito hanno abbracciato anche posizioni tra loro contrastanti. La giurisprudenza maggioritaria ha però ritenuto di dover escludere gli interessi moratori dalla verifica dei tassi soglia sulla base di diversi motivi, tutti dettagliatamente esposti nella sentenza del Tribunale di Savoia n. 204 del 20.02.2017, qui di seguito riassunti.

Primo motivo: gli interessi moratori hanno un'autonoma funzione risarcitoria stante il disposto di cui all'art. 1224 cod. civ., del tutto difforme dalla funzione di remunerazione degli interessi corrispettivi, tanto da presentare un'omogeneità di funzione con la penale, che secondo la Cassazione penale (sent. 5683/2013) non è soggetta alla normativa in materia di usura.

Secondo e terzo motivo: il dato normativo emergente dagli artt. 644 c.p. e 1815 cod. civ. fa inequivocabilmente riferimento agli interessi corrispettivi e non è possibile ricondurre gli interessi moratori alle c.d. “*spese collegate all'erogazione del credito*” di cui al comma 4 dell'art. 644 c.p..

Quarto motivo: la disciplina comunitaria in materia di credito al consumo (v. Direttiva 2008/48/CE) ha escluso dal calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.

Quinto motivo: il TEGM, sulla cui base viene determinato il tasso soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi d'interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi. Anzi gli interessi moratori sono espressamente esclusi dal calcolo del TEGM.

Sesto motivo: non computare gli interessi moratori ai fini del TEGM e computarli ai fini del TEG significa andare contro la *ratio* del sistema.

Settimo motivo: recentemente il D.L. n. 132 del 2014, convertito con la L. n. 162/2014, ha introdotto la previsione di un interesse legale di mora (per l'ipotesi di assenza di una specifica convenzione tra le parti sul punto), parametrato con rinvio al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, un tasso che per diverse operazioni è risultato superiore al c.d. tasso soglia.

Avv. Chiara Pisani – cpisani@tricol.it

(torna all'indice)



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

NEWSLETTER N. 9 – SETTEMBRE 2017

AREA LEGALE

DIRITTO BANCARIO

- Interessi ultra legali: ricalcolo del saldo in mancanza di estratti conto. Deducibilità della prova sulla base di altri elementi.

La sentenza della Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 2017, n. 6384, sancisce che, in mancanza degli estratti conto, la prova può essere dedotta aliunde. La dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali che fanno rinvio agli usi per la determinazione del tasso d'interesse ultra legale e di quelle che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi, imponendo di procedere alla rideterminazione del saldo del conto, con applicazione del tasso legale ed esclusione dell'anatocismo, fa sorgere a carico della banca l'onere di produrre gli estratti conto a partire dalla data d'instaurazione del rapporto, in modo tale da consentire la ricostruzione integrale dell'andamento del dare e dell'avere, sulla base di dati contabili certi relativi alle operazioni registrate, risultando inutilizzabili, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. La particolare efficacia degli estratti conto, alla cui accettazione tacita l'art. 1832 cod. civ. ricollega la preclusione di qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti e gli accrediti, non consente peraltro di ritenere che gli stessi costituiscano l'unico mezzo di cui la banca possa utilmente avvalersi ai fini della dimostrazione delle operazioni effettuate sul conto corrente, non essendo previste limitazioni al riguardo, e ben potendo desumersi, quindi, la relativa prova dalle schede dei movimenti ovvero da altri atti o documenti idonei ad attestare il compimento dei negozi da cui derivano, nonché il titolo, la natura e l'importo delle operazioni, oltre che, ovviamente, l'annotazione in conto delle relative partite. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, la quale, pur dando atto della mancata produzione da parte della Banca di tutti gli estratti conto, a far data dall'apertura del conto corrente, ha ritenuto che ciò non impedisse al c.t.u. di procedere alla ricostruzione integrale dell'andamento del rapporto sulla base di altri elementi, il cui apprezzamento, rimesso in via esclusiva al giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, ma esclusivamente per vizio di motivazione.

Dott. Comm. Giuseppe Celestini – gcelestini@tricol.it

(torna all'indice)



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

NEWSLETTER N. 9 – SETTEMBRE 2017

AREA LEGALE

DIRITTO SOCIETARIO

- Cosa accade ai debiti sociali dopo la cancellazione della società di capitali.

La sentenza n. 15474 del 22 giugno 2017 della Suprema Corte di Cassazione conferma - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2495 c.c. - l'orientamento giurisprudenziale prevalente di legittimità, secondo il quale a seguito della cancellazione della società di capitali i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Pertanto i soci subentrano dal lato passivo nel rapporto col creditore sociale solo e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. Dunque l'accertamento di tali circostanze costituisce presupposto necessario della legittimazione passiva del socio. Va detto che la Corte di Cassazione con precedente sentenza di altra sezione, la n. 9094 del 7 aprile 2017, aveva aperto una breccia al consolidato orientamento, statuendo che i soci sono coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un riparto in base al bilancio finale di liquidazione. E' pur vero che la sentenza n. 9094 giustificava tale "anomalo" orientamento sul presupposto che la mera possibilità di sopravvenienze attive non consente di escludere l'interesse del creditore a procurarsi un titolo nei confronti dei soci.

Avv. Nicola Salvarani – nsalvarani@tricol.it

(torna all'indice)



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

NEWSLETTER N. 9 – SETTEMBRE 2017

AREA LEGALE

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

- Anche il CNF interviene in tema di p.e.c.

Con sentenza n. 688 del 1 giugno 2017 anche il Consiglio Nazionale Forense è intervenuto in tema di PEC, uniformandosi all'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che ritiene perfezionata la notifica telematica nei confronti del titolare dell'indirizzo pec nel momento in cui risulta emessa la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) da parte del suo gestore di posta elettronica.

Secondo il CNF, infatti, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, il cui onere grava sul destinatario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta del destinatario.

Dello stesso avviso è anche la Corte di Cassazione che ha statuito il medesimo principio con numerose sentenze, tra le quali *Cass., Sez. Un., 7 novembre 2016, n. 22520; Cass., Sez. Un., 7 novembre 2016, n. 22519; Cass., Sez. Un., 7 novembre 2016, n. 22518 e Cass. 21 luglio 2016, n. 15035* che precisa che *“la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare [...] che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella ‘certezza pubblica’ propria degli atti facenti fede fino a querela di falso.”*

Avv. Stefano Versace – sversace@tricol.it

(torna all'indice)



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

NEWSLETTER N. 9 – SETTEMBRE 2017

AREA LEGALE

RESPONSABILITA' MEDICA

- Vaccinazioni e autismo: indennizzo negato per assenza di nesso causale.

Con **ordinanza del 25.7.2017 n. 18358** la Suprema Corte di Cassazione si è da ultimo pronunciata sulla tematica vaccinazioni/autismo: il caso esaminato dai Giudici attiene una richiesta di indennizzo ex legge n. 210 del 1992 (legge che disciplina i danni da vaccinazioni obbligatorie per legge e, con un'estensione della Consulta del 2012, anche a quelli consigliati dalle autorità sanitarie) presentata da un padre per il figlio autistico assumendo che il minore aveva contratto "*encefalopatia immunomediata ad insorgenza post vaccinica con sindrome autistica a causa della terapia vaccinale a lui somministrata*".

Il CTU di secondo grado, coerentemente con quello nominato in primo grado, aveva concluso che il disturbo generalizzato dello sviluppo, rappresenta una patologia "*di cui non è tuttora ipotizzabile una correlazione con alcuna causa nota in termini statisticamente accettabili e probanti*"; ad oggi, di fatto, "*non sussistono studi epidemiologici definitivi che consentano di porre in correlazione la frequenza dell'autismo con quella della vaccinazione antipolio Sabin nella popolazione*".

Sulla base delle predette risultanze peritali, i giudici di merito avevano rigettato la richiesta di indennizzo concludendo per l'assenza di nesso di causalità tra la vaccinazione subita e la malattia.

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado ribadendo in materia i principi già dalla stessa espressi in precedenti sentenze (v. Cass. 17/01/2005 n. 753, Cass. 19/01/2011 n. 1135, Cass. 29/12/2016 n. 27449, ord.) "*secondo i quali la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto l'effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica*".

L'ordinanza del 25.7.2017 n. 18358 è di particolare importanza considerato che interviene in un clima di accesa polemica per l'introduzione dell'obbligatorietà delle vaccinazioni ai fini dell'ammissione agli asili nido e alle scuole dell'infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni) disposta dal decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

Avv. Lucia Campora – lcampora@tricol.it

(torna all'indice)



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

NEWSLETTER N. 9 – SETTEMBRE 2017

AREA LEGALE

DIRITTO DELLA CONCORRENZA

- Nuova legge sulla concorrenza: preventivo scritto obbligatorio per l'avvocato.

La nuova legge sul mercato e sulla concorrenza (legge 4 agosto 2017, n. 124), in vigore dal 29 agosto 2017, ha introdotto l'obbligo per tutti i liberi professionisti di comunicare ai clienti in forma scritta o digitale, tra l'altro, gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico alla sua conclusione. *Ratio legis* è quella di garantire all'utente di un servizio professionale – sia esso impresa o consumatore – la trasparenza dei costi della prestazione, favorendo la libera contrattazione e, quindi, la concorrenza tra professionisti.

Con specifico riferimento alla professione legale, la predetta legge ha modificato l'art. 13, comma 5 della l. 247 del 2012 (c.d. nuova legge professionale forense) sopprimendo dalla seconda parte del comma 5 la parola "a richiesta", rendendo per l'avvocato in ogni caso obbligatorio - a prescindere, quindi, da una esplicita richiesta del cliente - il preventivo in forma scritta dei costi della prestazione, distinguendo tra oneri, spese anche forfettarie e compenso professionale. La mancata osservanza di tale obbligo non comporta alcuna nullità e/o annullabilità né del contratto di patrocinio né del mandato *ad litem*, determinando unicamente una possibile responsabilità di natura disciplinare a carico dell'avvocato.

Dott.ssa Carlotta Gelera – cgelera@tricol.it

(torna all'indice)